



Istituto di Istruzione Superiore "Roberto Ruffilli"

sezioni associate
I.P.S.S.S. "Melozzo da Forlì"
I.P.S.C.T. "I. Oliveti"
Codice Ministeriale: FOIS006005

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il viaggio di istruzione, approvato dai vari Consigli di Classe e dal Consiglio di Istituto, rientra, a tutti gli effetti, tra le attività scolastiche e comporta un'assunzione di responsabilità da parte della Scuola e dei Docenti, quanto all'organizzazione ed alla vigilanza, come da parte degli studenti, quanto al comportamento, e da parte dei genitori degli alunni, relativamente alla segnalazione di situazioni particolari ed ad eventuali danni a persone o cose causati da un comportamento scorretto dei rispettivi figli.

Si vuole altresì ricordare che, da un'uscita didattica ad un viaggio di istruzione, per la natura stessa, anche giuridica, dell'avvenimento, non esce o viaggia nel territorio, tanto più se di nazione estera, nessuno in conto proprio, ma come rappresentanza di un' Istituzione pubblica rappresentativa, per l'estero, della stessa nazione italiana, con l'impegno, quindi ad una più severa responsabilità.

Si rammenta, perciò, quanto segue.

- 1) La Scuola, nel promuovere il viaggio di istruzione, porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie, insieme con il programma analitico, il presente regolamento, dopo avere già consegnato loro, dall'inizio dell'anno scolastico, il regolamento più complessivo dell'Istituto stesso. I Docenti accompagnatori richiamano l'attenzione su tutto quanto possa contribuire alla piena riuscita dell'iniziativa.
- 2) E' fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall'Istituto e portate a conoscenza della famiglia attraverso le comunicazioni precedenti, come pure a quelle aggiuntesi e stabilite dagli insegnanti accompagnatori in comunicazione diretta agli alunni. Tali regole vengono formulate al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa e rispondono a criteri

generali di prudenza, diligenza e corretto comportamento, sempre e dovunque.

- 3) In nessun caso l'insegnante accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale o inosservante delle regole stabilite, qualora l'insegnante accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo (non previsto) o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso.
- 4) Nel caso del pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione degli insegnanti accompagnatori di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere. Allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso dell'insegnante. Al medesimo studente è fatto obbligo di evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno all'hotel ed agli altri soggiornanti in esso.
- 5) Il comportamento tenuto dagli alunni durante il viaggio di istruzione verrà riportato in sede di Consiglio di Classe, per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della più complessiva valutazione degli studenti stessi od anche per eventuali interventi di sanzione disciplinare.
- 6) L'insegnante accompagnatore, nel caso di specifiche inosservanze del presente regolamento, si riserva la decisione di contattare i genitori per sollecitare un intervento diretto sullo studente, fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere i figli in loco e riaccompagnarli alla propria residenza.
- 7) I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal figlio nel corso del viaggio di istruzione.
- 8) I genitori sono tenuti, nell'ambito della legislazione sulla privacy, a segnalare al Docente accompagnatore situazioni di salute (p.e. diabete, allergie, ecc.)che richiedono particolari premure o accorgimenti.